

Prot. n. 219984
del 14 aprile 2011

OGGETTO: Legge regionale n. 22 del 08.10.2009 – Interpretazione in merito agli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di fabbricati in zona agricola con spostamento dell'area di sedime originaria.

In relazione al quesito richiesto sull'argomento in oggetto, si fa presente che questa P.F. "Urbanistica ed Espropriazione" in base a quanto disposto dalla [D.G.R. n. 769 del 27.6.2006](#), pubblicata nel B.U.R. n. 70 del 7.7.2006, può esprimere pareri soltanto sull'interpretazione delle norme giuridiche che disciplinano materie di competenza regionale prescindendo dai casi specifici.

Il parere richiesto, che verte su di un caso specifico in ordine al quale viene inviata anche la documentazione che lo riguarda, non può pertanto essere reso.

Né questa P.F. può pronunciarsi sulla legittimità di pareri resi dalla Commissione edilizia comunale su progetti sottoposti al suo esame. In tal caso infatti andrebbe ad esercitare una specie di controllo su atti comunali, funzione che la Regione non ha più dopo la soppressione dei CO.RE.CO. avvenuta con l'art. 2 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 7.

La questione oggetto del quesito concerne la demolizione e la ricostruzione su di un'altra area di un fabbricato residenziale colonico in zona agricola.

In termini di carattere generale si può osservare che la fattispecie è disciplinata in particolare dall'art. 2, commi 1 e 2, della L.R. n. 22/09, come modificata dalla L.R. 21.12.2010, n. 19. L'art. 2, comma 1, stabilisce fra l'altro che "nelle zone agricole il nuovo edificio potrà essere realizzato entro un raggio di 100 ml dall'area di sedime di quello preesistente."

Pertanto l'edificio che viene abbattuto e ricostruito ai sensi di tale norma di legge può essere ricostruito entro un raggio da uno a cento metri dall'area di sedime di quello abbattuto.